

## TARES 2013

**Con l'art. 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201** convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, lo Stato ha stabilito l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con decorrenza **1 gennaio 2013**. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

**La Giunta Comunale con delibera n. 24 del 09/05/2013** ha definito le rate d'acconto e il **Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 09/11/2013**, ha approvato le tariffe TARES e le scadenze del versamento a saldo del tributo per l'anno 2013.

**La tariffa** viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.P.R. 158/1999, che prevede una **quota fissa** e una **quota variabile** per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.

**La parte fissa** è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (costi generali di gestione ed i costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la **parte variabile** è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.

### **LE TARIFFE APPLICATE DEVONO COPRIRE INTEGRALMENTE I COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI.**

Per le **utenze domestiche** il conteggio tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo familiare. Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1,2,3,4,5 e 6 o più occupanti.

Per le **utenze non domestiche** il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati e della tipologia di attività svolta. Sono previste tariffe differenti per n. 21 categorie di utenze.

Sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il **Tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene ambientale, nella misura stabilita annualmente dalla Provincia di Pavia (per l'anno 2013 è stabilito nella misura del 5%).

Alla tariffa si applica una **maggiorazione** pari allo 0,30 euro per metro quadrato che viene versata direttamente allo Stato **con la terza rata scadente il 16 dicembre 2013**.

Al tributo saranno applicate le riduzioni, agevolazioni ed esclusioni eventualmente spettanti al contribuente, qualora siano previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) approvato dal **Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 09/11/2013**.

**Per l'anno 2013 la TARES si paga:**

- **due rate di acconto, con scadenza 16 luglio – 16 settembre** tramite appositi bollettini di c/c postale già compilati, recapitati al domicilio del contribuente a cura del Comune.
- **terza rata di saldo fissata al 16 dicembre 2013** dovrà essere pagata con F24 precompilato che sarà recapitato al domicilio di ogni contribuente a cura del Comune.

### **INIZIO OCCUPAZIONE**

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento del tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita **dichiarazione di inizio occupazione/detenzione**.

I soggetti obbligati devono provvedere a consegnare al Comune la dichiarazione, **entro il termine di 15 giorni** dalla data di inizio di occupazione, detenzione o possesso.

La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax allegando fotocopia del documento di identità o posta elettronica o Pec.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,

semprech  non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In questo caso il contribuente   obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 15 giorni dalla data del verificarsi della variazione.

**La denuncia produce i propri effetti a** decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne   cessata l'utilizzazione, purch  debitamente e tempestivamente dichiarata.

**La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree,** deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 15 giorni dalla cessazione, e decorre dal giorno in cui   cessata l'utilizzazione, purch  debitamente e tempestivamente dichiarata.

## **ESCLUSIONI E RIDUZIONI:**

Ai sensi del vigente Regolamento comunale, sono previste esenzioni e riduzioni.

### **Sono esenti:**

- **le superfici di insediamenti industriali, artigianali ed insediamenti commerciali** ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alla porzioni di esse sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni, a condizione che gli utenti, presentino al Comune una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi, devono inoltre essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi.

- **le unit  immobiliari non utilizzate** per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas   applicata una riduzione tariffaria corrispondente al 100%.

### **Riduzioni:**

- **Per i locali delle attivit ** in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, la tariffa pu  essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantit  di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ci  abilitata, che ha effettuato l'attivit  di recupero.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

- **Per le abitazioni tenute a disposizione** per uso stagionale, in cui l'occupante risiede o abbia la dimora, per pi  di sei mesi all'anno, in localit  fuori dal territorio nazionale, la tariffa   ridotta del 30%.

- **Gli immobili rurali** condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa sono assoggettati alla riduzione del 15%

-----  
**Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio comunale – Servizio Tributi – tel. 0384/89023**  
dal Luned  al venerd  dalle ore 10,00 alle ore 13,00 il sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00  
indirizzo e-mail : [comune.gambarana@libero.it](mailto:comune.gambarana@libero.it)  
Indirizzo PEC: [comune.gambarana@legalpec.it](mailto:comune.gambarana@legalpec.it)

---